



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Settore Urbanistica e Suap

Variante semplificata al Piano Strutturale art. 30 legge regionale 65/2014

Certificazione del Responsabile del Procedimento

Art.18 l.r. 65/2014

Luglio 2020

Premessa

Il PS vigente (“Variante Generale al Piano strutturale”) è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°28 del 16.03.2012 e, successivamente e limitatamente ad alcune parti, con Delibera di C.C. n. 108 del 12/12/12 per adeguarlo in conformità alla pronuncia della conferenza paritetica.

Al fine di procedere con la redazione del Piano Operativo Comunale si è reso necessario aggiornare gli studi geomorfologici-geologici, idraulici e sismici ai sensi del D.P.G.R. n° 53/R del 25/10/2011, della L.R.T. 41/2018 e del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.).

La variante semplificata al PS è relativa all’aggiornamento del quadro conoscitivo relativo alle pericolosità idrauliche e sismiche, mentre per quanto riguarda l’aggiornamento delle pericolosità geomorfologiche-geologiche, il quadro conoscitivo di riferimento è già stato approvato, ai sensi dell’art.21 della L.R.T. 65/2015 e del comma 4 dell’art.3 delle N.T.A. del Piano strutturale del Comune, in data 09.04.2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n.37.

Con la L.R.T. 41/2018 “*Disposizioni in materia di rischio alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del D.lgs 23 febbraio 2010, n.49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione del rischio alluvioni). Modifiche alla LR 80/2015 e alla 65/2014*”, che ha sostituito la precedente L.R.T. 21/2012, viene introdotta una nuova denominazione delle aree a pericolosità idraulica e il concetto di “magnitudo” e di “rischio idraulico”, classificazioni alle quali gli strumenti urbanistici dei comuni devono adeguarsi, ponendo, tra l’altro, la seguente correlazione:

- le aree a pericolosità “per alluvioni frequenti”, corrispondono alle aree classificate dai Piani strutturali quali aree a “pericolosità idraulica molto elevata”;
- le aree a pericolosità per “alluvioni poco frequenti”, corrispondono alle aree classificate dai piani strutturali quali aree a “pericolosità idraulica elevata”.

Con il P.G.R.A. vengono abrogate, inoltre, le disposizioni dei piani di assetto idrogeologico (PAI), relativamente alla parte idraulica (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17 p.to 2, 19, 21, 24 co.4, lettere a) e b), articolo 27 co.2, e articolo 28 delle norme del P.A.I.) e la loro sostituzione dalla “Disciplina di Piano” del P.G.R.A. stesso.

Di qui la necessità di procedere con una variante al PS relativa anche alle Norme Tecniche di Attuazione relativamente al Titolo IV “*Disciplina relativa alle condizioni di fragilità del ambientale e all’integrità fisica del territorio*” per aggiornare i riferimenti normativi e per rendere coerente la lettura della norma con le nuove cartografie predisposte.

La variante semplificata al PS

Venendo ora ad una descrizione dell’oggetto della variante essa è relativa, per quanto riguarda le NTA del PS, ad aspetti terminologici e definatori, oltre a comportare, come sopra accennato, l’inserimento del testo delle definizioni di pericolosità introdotte con la legge regionale 41/2018 e del P.G.R.A.

In particolare costituiscono oggetto della variante le rubriche e/o i contenuti dei seguenti articoli:

- Art. 2 e Art. 39 per l’aggiornamento delle cartografie e tavole di riferimento;
- Art. 40, Art.43, Art.44, Art.49 e Art.50 con la sostituzione del riferimento al vigente regolamento regionale in chiave però di rinvio dinamico e per le nuove corrispondenze delle classi di pericolosità;

- Art. 45, e Art.46 con la sostituzione dei riferimenti al PAI del Bacino Regionale Toscana Nord, abrogato per le pericolosità idrauliche dal vigente P.G.R.A.;
- Art. 47, e Art.48 con i nuovi riferimenti alla disciplina della L.R. n° 41/2018.

Per quanto riguarda l'aggiornamento delle pericolosità idrauliche, la proposta delle perimetrazioni hanno ottenuto, in data 08.03.2019, una istruttoria positiva da parte del Settore Genio Civile Toscana Nord della Regione Toscana, il quale ha ritenuto che le modifiche proposte rappresentano “(...) un sostanziale miglioramento del livello di conoscenza della pericolosità idraulica del territorio e che quindi sia da assumere al quadro conoscitivo del PGRA (...)”. Nella seduta del 10.10.2019, la cartografia di cui sopra, con particolare riferimento al reticolo principale (Torrente Carrione), è stata esaminata con parere favorevole dalla Conferenza Operativa dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale.

Per quanto riguarda l'aggiornamento delle pericolosità sismiche, parallelamente all'aggiornamento delle problematiche geologiche, che come sopra detto sono state già approvate, è stato prodotto lo studio di Microzonazione Sismica di primo livello. Tale studio, nell'ottica della prevenzione dal rischio sismico, ha costituito un primo passo (primo livello) verso una sempre maggiore conoscenza degli effetti locali provocati da un evento sismico. In questa fase, infatti, la microzonazione sismica (MS) individua e caratterizza le zone stabili, ovvero, quelle porzioni di territorio per le quali non si ipotizzano effetti locali di alcuna natura; le zone stabili suscettibili di amplificazione sismica, ovvero, gli areali in cui il moto sismico viene modificato a causa delle caratteristiche litostratigrafiche e/o geomorfologiche del territorio e le zone suscettibili di instabilità e di attivazione dei fenomeni di deformazione permanente indotti o innescati dal sisma, quali instabilità di versante, liquefazioni, fagliazioni superficiali, cedimenti differenziali. La pericolosità sismica locale del territorio è stata definita a partire dalle conoscenze acquisite nell'ambito dello studio di MS, che è stato realizzato per i centri abitati principali individuati secondo i criteri illustrati negli “*Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica*” (ICMS). L'applicazione di tali criteri, in accordo con i tecnici della Regione Toscana e con le esigenze segnalate dall'Amministrazione Comunale, ha portato alla individuazione degli areali significativi in cui risultassero contenuti tutti gli elementi morfologici, geologici e antropici più rilevanti. Con verbale del 22/03/2018 la Commissione nazionale per la Microzonazione Sismica ha verificato il rispetto delle specifiche degli "indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" e degli "Standards di rappresentazione e archiviazione informatica" degli studi MS e delle analisi CLE, e pertanto la Regione Toscana ha successivamente approvato tali studi.

Per quanto sopra esposto, si evidenzia che la variante di che trattasi è riconducibile alla tipologia di “variante semplificata al Piano strutturale” di cui all'art.30 comma 1 della l.r. 65/2014 in quanto non comporta incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso né diminuzione degli standard.

La valutazione ambientale strategica (V.A.S.)

Il PS del Comune di Carrara è stato oggetto del procedimento di V.A.S. ed è stato corredato dal Rapporto Ambientale, strutturato nei seguenti elaborati:

- Parte I - Obiettivi e Coerenze
- Parte II - Il contesto ambientale
- Parte III - Contesto socio-economico
- Parte IV - Relazione di Incidenza
- Parte V - Valutazione effetti

- Parte VI - Rapporto di monitoraggio
- Sintesi non tecnica
- Parere Motivato
- Dichiarazione di sintesi

Il Piano strutturale, ai sensi degli articoli da 11 a 14 della L.R.T. n. 1/05 e del D.P.G.R. 4R/2007, all'epoca vigenti, è stato anche oggetto dello studio della valutazione integrata degli effetti territoriali, ambientali, sociali ed economici e sulla salute umana. Anche il processo di valutazione integrata ha visto la partecipazione di soggetti esterni all'amministrazione procedente e la messa a disposizione delle informazioni relative alla valutazione stessa.

L'articolo 14 della L.R.T. 65/2014 *“Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti”* dispone infatti che *“Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) nei casi e secondo le modalità indicati dalla L.R. 10/2010 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale, di autorizzazione integrata ambientale e di autorizzazione unica ambientale) e dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 (Norme in materia ambientale).*

Per evitare duplicazioni procedurali, non è necessaria la verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 del d.lgs 152/2006, né la V.A.S. per le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che costituiscono adeguamento a piani sovraordinati che aumentano le tutele ambientali e già assoggettati a V.A.S.”

L'articolo 5bis *“Atti di governo del territorio soggetti a V.A.S.”* della L.R.T. 10/2010 e s.m.i. stabilisce che *“... i comuni, nell'ambito della rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della V.A.S. sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della L.R. 65/2014 (...)”* (comma 1), ovvero il Piano Strutturale e il Piano Operativo, inoltre anche *“(...) le varianti agli atti di cui al comma 1 sono soggette a V.A.S. ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b bis (...)”* (comma 3).

L'articolo 5 *“Ambito di applicazione”* della già citata legge regionale 10/10 dispone altresì, al comma 3 ter che *“ Nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a V.A.S., l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a V.A.S. entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa”*.

In data 26.02.2020 con prot. n. 12527 è stata trasmessa all'Autorità Competente la richiesta di attivazione della procedura prevista dal sopracitato art. 5 comma ter ai fini dell'ottenimento del parere motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS della presente variante semplificata al PS. Il provvedimento motivato di esclusione dalle procedure di VAS da parte dell'Autorità competente è pervenuto in data 09.06.2020 con prot. n. 29744.

La procedura di adozione e approvazione

In data 31.08.2015 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 è stato avviato il Procedimento per la formazione del Piano Operativo Comunale ai sensi dell'art.95 della LRT 65/2014 ed è stato approvato il Documento redatto ai sensi dell'art.17 della medesima legge regionale. Poiché il Piano operativo comunale è un atto di governo del territorio soggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 5 bis della L.R.T. 10/10 e s.m.i. l'avvio del procedimento è stato effettuato contemporaneamente all'invio del documento preliminare di cui all'art.23, comma 2,

della medesima legge n.10/10 all'Autorità Competente e ai soggetti competenti in materia ambientale in data 04.09.2015. In data 07.08.2018 con deliberazione n.66 è stato integrato l'avvio del procedimento secondo i contenuti del Documento "Integrazione Avvio del Procedimento per la formazione del nuovo Piano Operativo" allegato alla delibera stessa ed è stato avviato formalmente il procedimento per la conformazione del Piano Operativo al PIT-PPR ai sensi dell'art.21 del PIT –PPR medesimo.

Il Comune di Carrara, essendo ormai trascorsi oltre tre anni dall'avvio del procedimento e dall'approvazione della L.R.T. 65/2014, è soggetto alle disposizioni dell'art.228 "Disposizioni transitorie per i comuni dotati di Piano strutturale e di Regolamento urbanistico approvati le cui previsioni risultano già scadute alla data del 27 novembre 2014" della già citata legge regionale che prevede:

"(...)

2. Ove sia scaduta l'efficacia delle previsioni del regolamento urbanistico ai sensi dell'articolo 55, commi 5 e 6, della l.r. 1/2005, nel caso in cui il comune avvii il procedimento del nuovo piano operativo dopo l'entrata in vigore della presente legge e comunque entro i tre anni successivi, procede all'individuazione del perimetro del territorio urbanizzato ai sensi dell'articolo 224. Fino all'adozione del nuovo piano e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, sono consentite le varianti di cui all'articolo 222, comma 2 bis, nonché le varianti semplificate al piano strutturale e al regolamento urbanistico di cui agli articoli 29, 30, 31, comma 3 e 35.

2 bis. Il termine per l'approvazione delle varianti di cui ai commi 1 e 2 è differito al 27 maggio 2018 qualora il comune rispetti entrambe le seguenti condizioni:

a) abbia adottato le varianti di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al medesimo comma 2,

b) avvii il procedimento del nuovo piano operativo prima dell'approvazione delle varianti medesime .

2 ter. Nei casi di cui al comma 2 bis, il termine del procedimento di formazione del piano operativo di cui all'articolo 96, comma 1, è ridotto a due anni.

2 quater . Il termine di due anni previsto al comma 2 ter si applica anche ai comuni che abbiano avviato il procedimento del nuovo piano operativo entro il termine di cui al comma 2, nel caso in cui si avvalgano del differimento di cui al comma 2 bis.

3. Decorsi tre anni dall' entrata in vigore della presente legge non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lette re a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non adotti il nuovo piano strutturale o non avvii il procedimento di formazione del piano strutturale intercomunale, da concludersi entro tre anni, oppure non adotti il piano operativo ai sensi dei commi 1 e 2.

"(...)"

Al fine di chiarire la corretta applicazione del sopracitato articolo 228, che comporta una sorta di "salvaguardia" per i comuni per i quali ricorrono le condizioni ivi indicate, la Regione Toscana, con D.G.R. n.327 del 03.04.2018 ha approvato la "Circolare interpretativa avente ad oggetto"Chiarimenti in merito alla disciplina di cui all'art.228 della legge regionale 10 novembre 2014 n.65 (Norme per il governo del territorio)".

In tale circolare, precisando che in assenza di una espressa indicazione sulla preclusione di adottare/approvare varianti puntuali al PS funzionali all'adozione/approvazione del Piano Operativo, si chiarisce che " (...) Le limitazioni temporali relative alla podestà pianificatoria dei comuni di cui ai commi 1,2,2bis, 2ter e 2quater dell'articolo 228 sono finalizzate a contenere temporalmente il ricorso a varianti puntuali agli strumenti vigenti da parte dei comuni e non ad impedire le varianti puntuali al piano strutturale

necessarie e funzionali ai fini dell'adozione del piano operativo che, peraltro, avviene in piena conformità anche al piano paesaggistico regionale, oltretutto alla l.r.65/2014. Pertanto, laddove si renda necessario, per i comuni ricadenti nell'articolo 228 procedere, contestualmente all'adozione/approvazione del nuovo piano operativo, all'adozione/approvazione di varianti puntuali al piano strutturale vigente che si trovino in rapporto strumentale con quest'ultimo, tali varianti non incorrono nelle limitazioni temporali di cui all'articolo 228, in quanto trattasi di varianti funzionali alla coerenza tra i due strumenti di pianificazione ed al miglioramento dell'attuabilità delle previsioni contenute nel medesimo piano operativo”.

Alla luce della sopracitata circolare regionale, pertanto, il Comune di Carrara può procedere all'adozione della presente variante semplificata, contestualmente all'adozione del Piano Operativo in quanto ad esso funzionale e strettamente collegata.

La variante rientra tra le varianti semplificate di cui al Capo IV “*Disposizioni procedurali semplificate*” e per la sua adozione e successiva approvazione verranno seguite le procedure di cui all'art.32 della già citata legge regionale 65/2014.

Nell'ambito degli incontri programmati per il piano Operativo, sull'aggiornamento delle pericolosità relative al quadro conoscitivo di riferimento, il 20.11.2018, presso la sede comunale, si è svolto un incontro pubblico avente per tema “*Rischi, vulnerabilità, cura del territorio e adattamento climatico*”.

I temi oggetto della variante sono stati inoltre illustrati nelle seguenti Commissioni consiliari pubbliche:

13.02.2018

2.03.2018

16.04.2018

09.11.2018

05.04.2019

06.12.2019

In data 22.05.2017 con Prot. Gen.le n.37314 sono stati depositati (Deposito n. 2066 del 23.05.2017) presso la Direzione regionale Difesa del Suolo - Settore Genio Civile Toscana Nord gli elaborati tecnici relativi alla presente variante, integrati successivamente in data 24.02.2020 con Prot. n. 11910 (Rif G.C. prot. n. 72600).

Si allega il rapporto del Garante dell'informazione e della partecipazione di cui all'art. 38 della l.r.65/2014.

Tutto ciò premesso e considerato si

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 18 l.r. 65/2014)

- che il procedimento di formazione della variante semplificata si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- che la variante semplificata si è formata in piena coerenza con gli altri strumenti della pianificazione territoriale di riferimento, in particolare con la disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT approvato con D.C.R. n.37/2015, tenendo conto degli ulteriori piani o programmi di settore vigenti.

La Responsabile del Procedimento
Arch. Nicoletta Migliorini

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli art.21, 23, 23bis e 23ter del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. - Codice dell'Amministrazione digitale.”